

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2047

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati BIAGGI NULLO, BUZZI e RAMPA**

*Presentata il 4 febbraio 1965*

Deroga all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230,  
per quanto concerne la categoria dei ballerini

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 18 aprile 1962, n. 230 sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, ha certamente rappresentato una notevole conquista sociale. La larga ed ingiustificata applicazione di contratti a termine, anche in casi di rapporti di lavoro di lunga o indeterminata durata avevano fatto sentire l'esigenza di una regolamentazione della materia che fosse più rigorosa di quella prevista dall'articolo 2097 del codice civile e che riuscisse a trovare applicazione per tutte le categorie di lavoratori subordinati.

La legge n. 230 del 1962, nata dalla confluenza di una iniziativa parlamentare di deputati sindacalisti della C.I.S.L. con un disegno di legge governativo, ha certamente risposto molto bene, nelle sue linee essenziali, alle aspettative dei lavoratori. La legge, infatti, non si limita a fissare tassativamente i casi in cui è ammessa la stipula di un contratto a tempo determinato, ma ha anche introdotto una norma, quella dell'articolo 5 della legge, che rende addirittura tali contratti poco vantaggiosi per i datori di lavoro, essendo stato parificato per tutte le voci il trattamento spettante ai lavoratori assunti a tempo indeterminato a quello spettante ai lavoratori con contratto a termine.

L'unico aspetto della nuova legislazione che ha fatto sorgere qualche inconveniente è

rappresentato dalla generalità delle norme che possono a volta non accordarsi con le esigenze di particolari categorie di lavoratori. La legge, infatti, si è logicamente diretta alla tutela dei lavoratori contro le ingiustificate assunzioni a termine e per queste ragioni ha prefigurato il contratto a tempo indeterminato come la regola ed il contratto a termine solo come eccezione.

Questa disciplina si è applicata molto bene alla grande generalità dei lavoratori, ma mal si è adottata alla situazione di talune limitatissime categorie di lavoratori, per i quali il contratto a termine costituisce la regola generale. Questo è il caso dei ballerini, il cui rapporto di lavoro ha di regola una durata limitata, che può anche arrivare a soli pochi giorni.

Per questa categoria di lavoratori alcune disposizioni della legge n. 230 sono risultate più nocive che vantaggiose. Succede, in pratica che in cinema come in RAI-TV, la partecipazione dei ballerini può essere richiesta per un solo giorno, o per due o tre giorni, con il vincolo di non poter poi essere riassunti di fatto dallo stesso imprenditore per i successivi 15 giorni. Infatti il secondo comma dell'articolo 2 della legge « considera » il contratto a tempo indeterminato « quando il lavoratore venga riassunto a termine entro un

periodo di quindici giorni». Così si verifica spesso volte che il ballerino rifiuta un lavoro per la ragione che tale occupazione temporanea gli può pregiudicare una successiva eventuale occupazione di più lunga durata.

Tale situazione non è solamente grave per i lavoratori quando anche per gli stessi datori di lavoro, che dalla integrale e scrupolosa applicazione della legge ricevono delle ingiustificate perdite. Sono accaduti alcuni casi in cui la registrazione di un « pezzo » non è riuscita per ragioni tecniche ed il rilievo della non validità del filmato è avvenuta dopo la scadenza del contratto dei ballerini interessati al pezzo. In queste ipotesi ci si è posti il problema se richiamare i ballerini dopo i 15 giorni in modo da non incorrere nelle precise conseguenze della legge, ma per fare questo la produzione avrebbe dovuto patire un grave danno, dovendo mantenere le scene in montaggio; per cui spesso si è scelta la via di rinunciare completamente al pezzo nel suo insieme.

Sempre per le stesse ragioni la sostituzione di un ballerino infortunatosi o ammalatosi, si è rivelata un tranello per colui il quale anche per poche ore si è prestato a sostituire l'infortunato o il malato per l'urgenza di filmare alcune scene riempiendo coreograficamente la parte già montata. In tali caso, infatti, anche per un lavoro di poche ore il ballerino che ha operato la sostituzione si è trovato nell'impossibilità di potere portare a termine un lavoro di durata più lunga nei successivi 15 giorni. In alcuni periodi è poi accaduto che si è dovuta legalizzare l'assunzione di ballerini stranieri, mentre erano inoperosi ballerini italiani i quali avevano svolto in precedenza vari lavori di breve durata e, come tali, si trovavano nell'impossibilità di fatto di

essere riassunti prima dello scadere dei 15 giorni dalla fine del loro precedente lavoro.

Questi sono appena alcuni dei casi verificatisi in relazione alla corretta interpretazione della legge n. 230, ma che bastano a far comprendere come tale legge ed in particolare alcune disposizioni di secondaria importanza, quali quelle di cui all'articolo 2 della stessa, si sono risolte in pratica in un grave ed ingiustificato danno per la categoria dei ballerini.

Questo non significa che la norma sia difettosa in generale, ma solo che non si adatta ad alcuni casi marginali, nei quali, la ordinaria durata temporanea del lavoro rimane e rimarrà la regola generale.

Per queste ragioni si è pensato di proporre una deroga dell'articolo 2 della legge, per quanto riguarda i ballerini.

Questa deroga consiste essenzialmente nel consentire, in primo luogo la stipulazione di più contratti a termine l'uno dopo l'altro, quando ciò si renda necessario e nel prevedere che i contratti a termine dei ballerini « si considerano » a tempo indeterminato solo nel caso in cui si stipuli un contratto dello stesso tenore nei cinque giorni dalla scadenza del primo contratto, se il contratto ha durata inferiore ai sei mesi, e nei quindici giorni, quando il contratto ha durata superiore ai sei mesi.

In ultimo all'articolo 3 si è pensato di introdurre una norma *ad hoc* che preveda la possibilità di deroga delle disposizioni legislative da parte di contratti collettivi di lavoro della categoria. Questo naturalmente per consentire sempre di far fronte con l'opportunità tempestività alle modifiche normative che si rendessero necessarie dalle future esigenze produttive.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, non si applicano nei confronti dei ballerini.

## ART. 2.

Per i ballerini assunti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, il termine del contratto può essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.

Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine fissato e successivamente prorogato, il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione del lavoratore.

Il contratto si considera egualmente a tempo indeterminato, quando il lavoratore viene riassunto a termine entro un periodo di cinque giorni, quando il contratto ha durata inferiore a sei mesi o di quindici giorni, quando il contratto ha durata superiore ai sei mesi e, in ogni caso, quando si tratta di assunzioni successive a termine intese ad eludere le disposizioni di legge.

## ART. 3.

Le disposizioni di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230 e quelle della presente legge possono, in ogni caso, essere derogate da disposizioni di contratti collettivi di lavoro, nazionali, provinciali o aziendali, stipulati per la categoria dei ballerini, che siano più favorevoli ai lavoratori.